

Spettabile
AGENZIA DELLE ENTRATE
E-mail: dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

Milano, 30 settembre 2021

Tematica: Consultazione pubblica sulla bozza di Circolare riguardante la disciplina fiscale dei trust.

Nel ringraziare per l'opportunità concessa mediante la procedura di consultazione pubblica della bozza della Circolare dell'Agenzia delle Entrate (di seguito, anche "**Bozza di Circolare**") riguardante la disciplina fiscale dei trust, si formulano qui di seguito talune osservazioni.

Per comodità di esposizione, le osservazioni saranno elencate in corrispondenza di ciascun paragrafo interessato, seguendo la numerazione della Bozza di Circolare.

Paragrafo n. 2.2: Trust opachi

Osservazioni sull'efficacia temporale dell'art. 13 del D.L. n. 124/2019

Nel paragrafo 2.2. della Bozza di Circolare si afferma che "*nel caso particolare di trust esteri opachi, costituiti in Stati o territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47 bis del Tuir, in coerenza con l'interpretazione fornita già con la citata circolare 61/E del 2010, le attribuzioni di reddito da parte del trust sono assoggettate ad imposizione in capo al beneficiario residente ai sensi della lettera g sexies) del comma 1 dell'articolo 44 del Tuir*".

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, pertanto, il regime introdotto dall'art. 13 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 si pone in linea di continuità con la posizione espressa nella Circolare n. 61/E del 2010, rappresentando una norma interpretativa (con efficacia, dunque, retroattiva).

Si suggerisce di riconsiderare il passaggio della Bozza di Circolare, in quanto non appare adeguatamente supportato né dal tenore letterale dell'art. 13 né dalla *ratio* della medesima disposizione legislativa.

A tal proposito si rileva che la Relazione illustrativa alla norma citata precisa che *“stante il riferimento letterale ai “redditi imputati”, le attuali disposizioni fiscali in materia di imposte dirette possono essere riferite sicuramente anche ai “beneficiari individuati” di trust esteri “trasparenti” mentre è più difficile ricomprendere nell’ambito di applicazione delle stesse i trust “opachi” esteri (vale a dire trust i cui eventuali beneficiari possono ricevere il reddito, o parte del reddito, del trust solo a seguito di una scelta discrezionale operata dal trustee)”*.

In considerazione di quanto sopra, all'art. 13 del D.L. n. 124/2019 dovrebbe essere attribuita natura innovativa e non interpretativa, avendo tale norma introdotto nel nostro ordinamento una nuova fattispecie imponibile prima inesistente, con la conseguenza che essa può trovare applicazione con riferimento alle distribuzioni di reddito effettuate da trust opachi esteri solo a decorrere al periodo d'imposta 2020.

Tale conclusione si rende altresì dovuta alla luce dell'art. 1, comma 2, dello Statuto del contribuente (Legge n. 212 del 27 luglio 2000), ove si prevede che *“l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”*¹. Essendo l'art. 13 privo di una siffatta qualifica², per tale norma dovrebbe valere la regola generale posta dall'art. 3 dello Statuto del contribuente, secondo cui le *“disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”*.

Paragrafo n. 2.2: Trust opachi

Osservazioni sul tax rate test

Per quanto attiene al criterio di individuazione dei trust *“a fiscalità privilegiata”*, la Bozza di

¹ In coerenza con quanto sopra, dalla relazione tecnica al D.L. n. 124/2019 (cfr. in particolare pag. 60) emerge che gli effetti sui saldi di finanza pubblica sono determinati esclusivamente a partire dal 2020.

² Né tantomeno tale conclusione sembra poter essere messa in discussione dal passaggio della Relazione illustrativa al D.L. n. 124/2019, ove si afferma che *“la novella (...) intende risolvere problematiche di carattere interpretativo e operativo”*.

Circolare chiarisce che “*occorre fare riferimento alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 47-bis del Tuir che ravvisa un tale regime laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia*”.

Di conseguenza, il rinvio all’art. 47-bis, operato dall’art. 44, comma 1, lett. *g-sexies*), del TUIR, viene inteso dall’Agenzia delle Entrate nel senso che occorre porre a confronto il livello nominale di tassazione, così come previsto dalla lett. b) dell’art. 47-bis e non la tassazione effettiva estera di cui alla lett. a).

Pur apprezzando gli argomenti adottati nella Bozza di Circolare, si ritiene che il diverso criterio della tassazione effettiva estera (da confrontare con la tassazione italiana che il trust avrebbe subito ove fosse stato residente in Italia) sia preferibile per i motivi di seguito rappresentati.

Il confronto nominale fra il *tax rate* estero e quello domestico presenta elementi di criticità con riferimento ai trust. Ed infatti, con riferimento al *tax rate* domestico, si osserva che il trust nella generalità dei casi si qualifica come ente non commerciale, e pur essendo soggetto in linea di principio all’aliquota IRES del 24%, può conseguire redditi ascrivibili a diverse categorie reddituali³ e assoggettati ad un diverso livello impositivo o determinati con basi imponibili forfettarie⁴.

Occorre, inoltre, rilevare che talune tipologie di redditi potrebbero non essere imponibili ove il trust fosse residente in Italia, come è il caso, ad esempio, delle plusvalenze rinvenienti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili detenuti da oltre cinque anni, così come previsto dall’art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR).

In tal caso, il confronto tra aliquote nominali potrebbe condurre a risultati irragionevoli e distorsivi, considerando a fiscalità privilegiata un trust che, in realtà, non lo è poiché, ove fosse stato residente in Italia, non sarebbe stato comunque assoggettato a imposizione in Italia.

La Bozza di Circolare parrebbe escludere che possa trovare applicazione la lettera a) dell’art. 47-bis del TUIR – che prevede il diverso criterio della tassazione effettiva – nel presupposto implicito che tale disposizione presuppone un rapporto di controllo sull’impresa o

³ Così come previsto dall’art. 153, comma 3, del TUIR.

⁴ Come avviene, ad esempio, per le plusvalenze derivanti dalla cessione di metalli preziosi, che sono determinate, in mancanza della documentazione del costo d’acquisto, in misura pari al 25% del corrispettivo della cessione (cfr. art. 68, comma 7, lett. d), del TUIR).

sull'ente non residente, non riscontrabile nell'ambito di un trust.

A nostro avviso, è opportuno, tuttavia, rilevare che il rinvio all'art. 47-*bis* potrebbe essere inteso come un rinvio "parziale", ovvero sia esclusivamente riferito al criterio da applicare per stabilire quando un trust si deve considerare "a fiscalità privilegiata", "con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust" e non, viceversa, come un rinvio – anche letterale – a tutte le disposizioni contenute nel medesimo art. 47-*bis*. In questo senso, le disposizioni contenute nell'art. 47-*bis* richiederebbero di essere interpretate sistematicamente anche alla luce della *ratio* del nuovo art. 44, comma 1, lett. g-*sexies*) del TUIR.

La stessa Bozza di Circolare, in diversi punti, parrebbe aver interpretato il rinvio all'art. 47-*bis* del TUIR in tal senso. Così, ad esempio, la Bozza di Circolare ricomprende nell'ambito di applicazione dell'art. 44, comma 1, lett. g-*sexies*), del TUIR anche le distribuzioni effettuate dai trust stabiliti in uno Stato appartenente all'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo (SEE), nonostante il primo comma dell'art. 47-*bis* escluda espressamente che i regimi di tali Stati possano considerarsi a fiscalità privilegiata.

Ed ancora, con riferimento al *tax rate* nominale, la Bozza di Circolare precisa che, nel caso di trust non commerciale che produce esclusivamente redditi di natura finanziaria, il confronto va effettuato non con l'aliquota generale del 24% ma con l'aliquota domestica 26% (applicabile ai redditi finanziari soggetti a tassazione sostitutiva).

In considerazione di quanto sopra – e posto che il criterio del confronto tra aliquote nominali, per quanto detto in precedenza, rischia di condurre a risultati irragionevoli – si suggerisce di valutare l'opportunità di adottare il criterio di confronto basato sul livello di tassazione effettiva.

Tale approccio avrebbe il pregio di rendere il disposto normativo più aderente alle specificità del caso concreto, consentendo altresì di adeguare in modo più efficace le valutazioni sul regime fiscale alle singole tipologie di redditi conseguiti dal trust.

In ogni caso (e, quindi, anche laddove si ritenesse di confermare l'applicazione del criterio del livello nominale di tassazione), posto che il trust – come altresì riconosciuto dal Commentario all'art. 1 della Convenzione Modello OCSE – si qualifica sovente come soggetto fiscalmente trasparente, sarebbe opportuno fornire indicazioni su come deve essere calcolato il *tax rate* in tali casi.

Da ultimo, nella Bozza di Circolare si precisa che non è possibile far valere l'esimente prevista dall'art. 47-*bis*, comma 2, lett. b), del TUIR e dunque dimostrare che dalla costituzione del trust

non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato⁵.

Anche in questo caso – a prescindere da quale sia il criterio adottato per individuare un trust “a fiscalità privilegiata” – potrebbe essere opportuno riconsiderare la posizione assunta nella Bozza di Circolare, e riconoscere pertanto la facoltà di dimostrare che il reddito del trust è stato assoggettato ad un congruo prelievo fiscale estero (oppure che tale reddito sarebbe stato assoggettato ad un simile prelievo fiscale ove il trust fosse stato residente in Italia) e che, pertanto, la istituzione del trust in una determinata giurisdizione estera non ha dato luogo ad un significativo risparmio d'imposta.

Paragrafo n. 2.2: Trust opachi

Osservazioni sulla tassazione dei redditi prodotti dal trust

Nella Bozza di Circolare si afferma che “*nel caso di trust opachi residenti nel territorio dello Stato, l'imposizione dei redditi da questi prodotti avviene una sola volta ed esclusivamente nei confronti dei trust*”.

Per mera completezza potrebbe essere opportuno ribadire che, in considerazione di quanto sopra, le erogazioni effettuate da trust opachi residenti nel territorio dello Stato a favore dei beneficiari non configurano, in alcun caso, reddito imponibile in capo a questi ultimi.

Al fine di prevenire incertezze interpretative sul punto, si suggerisce altresì di confermare che tale principio trova applicazione anche nei confronti delle erogazioni effettuate da trust opachi non residenti, diversi da quelli “a fiscalità privilegiata” ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g-sexies), del TUIR.

Paragrafo n. 2.2: Trust opachi

Osservazioni sul luogo di stabilimento del trust

Ai fini dell'individuazione dei trust che si considerano “*stabiliti in Stati o territori (...) a fiscalità privilegiata*”, la Bozza di Circolare, a pag. 14, afferma che “*il termine “stabiliti” utilizzato dal legislatore deve essere inteso con riferimento alla giurisdizione di residenza del trust secondo*

⁵ E ciò in quanto, ad avviso dell'Agenzia, il dato normativo “*fa riferimento alle “partecipazioni detenute” in un'impresa o altro ente*”.

le regole della stessa”⁶; ne consegue, dunque, che occorre avere riguardo agli specifici criteri previsti dalla giurisdizione estera per accertare se il trust è ivi stabilito.

In primo luogo, si è dell'avviso che sarebbe opportuno chiarire come il termine “*stabilito*” debba essere coordinato con il termine “*istituito*” adoperato nell’art. 73, comma 3, del TUIR e che la circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 intende come luogo dove il *trustee* ha fissato la propria residenza fiscale.

In secondo luogo, dopo avere affermato che occorre avere riguardo ai criteri previsti dalla giurisdizione estera, nei passaggi successivi la Bozza di Circolare fornisce alcune indicazioni su come debba essere applicato il criterio della sede dell’amministrazione o dell’oggetto principale, vale a dire criteri individuati dalla legislazione italiana (cfr. art. 73 del TUIR), che potrebbero essere differenti (o interpretati diversamente) da quelli adottati nella giurisdizione estera.

In particolare, con riferimento al criterio dell’oggetto principale, si afferma che “*se l’oggetto del trust (beni vincolati nel trust) è dato da un patrimonio immobiliare situato interamente in Italia, l’individuazione della residenza è agevole; se invece i beni immobili sono situati in Stati diversi occorre fare riferimento al criterio della prevalenza. Nel caso di patrimoni mobiliari o misti, l’oggetto dovrà essere identificato con l’effettiva e concreta attività esercitata, essendo a tal fine irrilevante la residenza del trustee ovvero dei beneficiari*”.

A tale riguardo, se la residenza del trust deve essere determinata secondo le regole previste dalla giurisdizione estera (che potrebbe, ad esempio, fare riferimento all’ubicazione dei beni in trust e non all’oggetto principale), non è chiaro perché la Bozza di Circolare fornisca delle indicazioni su come tali regole debbano essere applicate, riproponendo, peraltro, quei criteri già adottati nella Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 (cfr. paragrafo 3.1) per individuare la residenza fiscale del trust ai sensi dell’art. 73 TUIR.

In considerazione di quanto sopra, sarebbe opportuno chiarire se il luogo di stabilimento debba essere determinato con riferimento ai criteri previsti dalla giurisdizione estera o se, al contrario, essa debba essere determinato secondo i criteri di cui all’art. 73 TUIR.

⁶ Per residenza parrebbe intendersi la residenza fiscale, come sembra desumersi dalle premesse della Bozza di Circolare (cfr. pag. 3) ove si chiarisce che l’intervento normativo operato dal D.L. n. 124/2019 ha la finalità di “*evitare che la residenza fiscale del trust in un Paese con regime fiscale privilegiato, comporti la sostanziale detassazione dei redditi attribuiti ai soggetti italiani*” [sottolineatura aggiunta].

Paragrafo n. 2.2: Trust opachi

Osservazioni sui trust stabiliti in uno Stato UE/SEE

Nella Bozza di Circolare sembra evincersi che le distribuzioni di un trust stabilito in uno Stato appartenente all'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo (SEE) sono ricomprese nell'ambito di applicazione dell'art. 44, comma 1, lett. *g-sexies*), del TUIR (cfr., in particolare, pag. 16 con riferimento ai *trust offshore* di Cipro).

A tal proposito, si osserva che il citato art. 44, comma 1, lett. *g-sexies*), del TUIR rinvia all'art. 47-*bis*, e tale ultima norma trova applicazione esclusivamente con riferimento ai regimi fiscali privilegiati di “*Stati o territori diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni*”.

Laddove si ritenesse di confermare l'applicazione della disposizione normativa di cui sopra anche ai trust UE/SEE – in quanto il rimando all'art. 47-*bis* del TUIR deve essere inteso come un rinvio “parziale”, ovvero sia esclusivamente riferito al criterio da applicare per stabilire quando un trust si deve considerare “*a fiscalità privilegiata*”, “*con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust*” e non, viceversa, come un rimando a tutte le disposizioni contenute nel medesimo art. 47-*bis* – sarebbe opportuno chiarire come coordinare tale posizione interpretativa con l'esercizio delle libertà fondamentali stabilite in ambito comunitario che, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella causa C-646/15 (sentenza Panayi⁷), possono trovare applicazione anche con riferimento al trust.

Si rileva altresì che la disciplina in esame – nella parte cui essa trova applicazione con riferimento ai *trust* stabiliti in Stati extra UE con i quali l'Italia ha stipulato accordi che prevedono uno scambio di informazioni ai fini fiscali – potrebbe sollevare un tema di compatibilità con il principio comunitario di libera circolazione di capitali.

⁷ Cfr. anche le sentenze riunite E-3/13 e E-20/13 della Corte dell'Associazione Europea di Libero Scambio (AELS/EFTA) ove si è riconosciuta, in relazione ad un *trust*, la possibilità di invocare le libertà fondamentali (libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali) nell'ambito dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE).

Paragrafo n. 2.3: Determinazione del reddito di capitale

Osservazioni sul concetto di reddito

Nella Bozza di Circolare si afferma che *“sono da assoggettare a tassazione in Italia le attribuzioni percepite dai beneficiari per la parte riferibile al reddito prodotto dal trust, determinato secondo la normativa fiscale italiana, sulla base della distinzione, operata dal trustee, riscontrabile da apposita documentazione contabile, che deve imputare:*

- *al “patrimonio”, la dotazione patrimoniale iniziale ed ogni eventuale successivo trasferimento/conferimento effettuato dal disponente (o da terzi) a favore del trust;*
- *al “reddito” ogni provento, compresi i redditi eventualmente reinvestiti nel trust”.*

Al fine di prevenire incertezze interpretative sul punto, sarebbe opportuno precisare meglio cosa debba intendersi per *“reddito prodotto dal trust, determinato secondo la normativa fiscale italiana”*. Più in particolare, si chiede di precisare se tale passaggio si riferisca, semplicemente, alla necessità di distinguere tra attribuzioni aventi natura patrimoniale e attribuzioni avente natura reddituale, oppure se il reddito prodotto dal trust debba essere rideterminato come se il trust fosse residente in Italia.

A tal fine, si ipotizzi la situazione di un trust estero che percepisce dividendi da partecipazioni per un ammontare pari a 100 e sostenga commissioni bancarie (per l'incasso dei dividendi) per 5. Il trustee decide quindi di erogare ai beneficiari un ammontare pari a 95, corrispondente ai dividendi incassati al netto delle commissioni.

A nostro avviso, l'ammontare imponibile in capo ai beneficiari, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. *g-sexies*), del TUIR, dovrebbe, in ogni caso, corrispondere all'importo effettivamente erogato dal trust (95), ovvero all'ammontare lordo dei dividendi (100) al netto delle commissioni sostenute (5), avendo tale attribuzione natura reddituale. Ciò è tra l'altro coerente con la condivisibile precisazione contenuta a pag. 13 della Bozza di circolare secondo cui *“[l]e attribuzioni a favore dei beneficiari italiani da parte di predetti trust opachi esteri sono assoggettabili ad imposizione in Italia sulla base del criterio di cassa”*.

Paragrafo n. 2.3: Determinazione del reddito di capitale

Osservazioni in merito alla distinzione tra patrimonio e reddito del trust ai fini della corretta tassazione delle attribuzioni in favore dei beneficiari ai fini delle imposte dirette ed indirette

Sulla base dell'impostazione seguita dalla Bozza di Circolare in relazione ai trust esteri "a fiscalità privilegiata":

- le distribuzioni/attribuzioni a titolo di "patrimonio" scontano in capo ai beneficiari l'imposta di donazione; diversamente
- le distribuzioni/attribuzioni a titolo di "reddito, costituito da ogni provento conseguito dal trust, compresi i redditi eventualmente reinvestiti o capitalizzati nel trust stesso" scontano in capo ai medesimi beneficiari l'imposta personale sul reddito.

Con riferimento alla distinzione tra reddito e patrimonio del trust, si suggerisce innanzitutto di precisare se, come parrebbe, in relazione alle distribuzioni/attribuzioni aventi ad oggetto beni diversi dal denaro effettuate da trust esteri "a fiscalità privilegiata" in favore dei beneficiari, in capo a questi ultimi non costituisce reddito imponibile l'incremento di valore di tali beni eventualmente intervenuto tra la data di ingresso dei predetti beni nel patrimonio del trust e la data del loro trasferimento ai beneficiari, avuto presente sia che tale incremento di valore non rappresenta un "provento conseguito dal trust" sia che manca, nell'impianto normativo recato dall'art. 13 del D.L. n. 124/2019, una disposizione analoga a quella recata dall'art. 47, comma 3, del TUIR in tema di distribuzioni di dividendi in natura.

Inoltre, si è dell'avviso che sarebbe opportuno chiarire (anche con esempi numerici) le modalità con cui deve essere effettuata la distinzione tra reddito e patrimonio del trust nell'ipotesi in cui, come normalmente accade, durante il periodo di gestione effettuata dal trustee, siano intervenute variazioni di tipo sia qualitativo sia quantitativo nel patrimonio del trust, tali per cui i beni ed i diritti esistenti all'atto della dotazione iniziale (ovvero a seguito di successivi trasferimenti in suo favore da parte del disponente o di terzi) differiscano, per valore e per composizione, rispetto a quelli esistenti alla data del loro trasferimento in favore dei beneficiari.

Più in particolare, a mero titolo di esempio, nell'ipotesi in cui la dotazione iniziale del trust fosse una somma di denaro (pari ad Euro 100.000) e il trustee la utilizzasse integralmente per acquisire la proprietà di un bene infungibile (ad esempio, un immobile, ovvero, una partecipazione sociale) successivamente rivenduto a fronte di un corrispettivo superiore al costo d'acquisto (pari ad Euro 130.000), a sua volta, integralmente utilizzato dal trustee per acquisire la proprietà di un altro bene infungibile, sarebbe opportuno precisare se, in caso di attribuzione ai beneficiari di tale ultimo bene, ai fini della determinazione del reddito da tassare in capo ai beneficiari (nel caso di trust esteri "a fiscalità privilegiata"), occorre riferirsi alla differenza (pari ad Euro 30.000) tra il costo di acquisto del bene infungibile effettivamente

trasferito ai beneficiari (pari ad Euro 130.000) e l'ammontare della liquidità inizialmente conferita nel trust (pari ad Euro 100.000).

Inoltre, si ritiene altresì necessario chiarire le modalità operative con cui quantificare il reddito da tassare in capo ai beneficiari nell'ipotesi in cui, riprendendo la fattispecie dell'esempio precedente, il trustee utilizzasse la dotazione iniziale in denaro per l'acquisto, anche in momenti differenti, di beni fungibili (ad esempio, strumenti finanziari), in relazione ai quali non è possibile determinare in modo analitico i costi di acquisto sostenuti.

Sempre con riferimento alla quantificazione dell'ammontare della distribuzione/attribuzione percepita dai beneficiari a titolo di patrimonio del trust estero *“a fiscalità privilegiata”*, ai fini della sua esclusione dal computo del reddito di capitale, nella Bozza di Circolare si afferma che *“Qualora oggetto di distribuzione/attribuzione sia una somma di denaro derivante dalla vendita di un bene che era stato conferito in trust dal disponente, al fine di stabilire la quota da escludere dal reddito occorre far riferimento al costo o valore di acquisto del bene risultante dalla documentazione contabile”*.

A tale riguardo, si chiede di chiarire come debba essere valorizzato *“il costo o valore di acquisto del bene”*, avuto presente che il trust non ha nei fatti sostenuto alcun costo di acquisizione ma ha unicamente ricevuto una dotazione patrimoniale in natura da parte del disponente (il quale, tra l'altro, potrebbe anche essere non residente in Italia).

Più in particolare, posto che nel successivo paragrafo 3.3.2 (Trust non residenti) si afferma che *“l'atto di costituzione dei beni in un trust”* è *“una donazione definibile “a formazione progressiva” in cui il disponente provvederà ad arricchire i beneficiari per mezzo del programma negoziale attuato tramite il trustee”*, si chiede se tale *“costo o valore di acquisto del bene”* coincida con il costo fiscalmente riconosciuto del bene in capo al disponente ai sensi dell'art. 68, comma 6, del TUIR.

Sempre in caso di variazioni di tipo sia qualitativo sia quantitativo nel patrimonio del trust intervenute durante il periodo gestorio, si suggerisce di precisare se, in sede di distribuzione/attribuzione dei beni del trust in favore dei beneficiari, le modalità con cui ricondurre i beni esistenti nel comparto *“patrimonio”* ovvero nel comparto *“reddito”* siano esclusivamente rimesse alla discrezionalità del trustee.

In altri termini, a mero titolo di esempio, ove i beni esistenti nel patrimonio del trust alla data della attribuzione fossero una partecipazione di controllo in una società di capitali e una somma di denaro, si chiede di chiarire se il trustee possa liberamente attribuire la somma di denaro a

titolo di “reddito” e la partecipazione di controllo a titolo di “patrimonio”, con conseguente applicazione della norma di esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, al ricorrere degli altri requisiti previsti da tale ultima disposizione.

Inoltre, ove durante il periodo gestorio fosse modificata la giurisdizione estera di stabilimento del trust – ad esempio, nel caso in cui un trust a “*fiscalità privilegiata*” si stabilisse in Italia – sarebbe opportuno chiarire se, in sede di distribuzione/attribuzione in favore dei beneficiari, il trustee è libero di scegliere se attribuire a questi ultimi prioritariamente i redditi prodotti dal trust in una giurisdizione a fiscalità ordinaria – non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 13 del D.L. n. 124/2019 – e solo successivamente i redditi prodotti dal trust in una giurisdizione a “*fiscalità privilegiata*” (in relazione ai quali trova, invece, applicazione il predetto 13 del D.L. n. 124/2019).

Da ultimo, la Bozza di Circolare precisa che “*qualora siano oggetto di attribuzione redditi di fonte italiana percepiti dal trust e già tassati nei suoi confronti in Italia, non sono oggetto di imposizione nei confronti del beneficiario residente al quale sono attribuiti*”.

In proposito sarebbe utile conoscere come ci si debba comportare da un punto di vista pratico e documentale nei casi di attribuzione di redditi da parte di un trust estero che ha realizzato sia redditi di fonte italiana sia redditi di fonte estera.

Paragrafo n. 2.3: Determinazione del reddito di capitale

Osservazioni in merito all’applicazione dell’art. 6, comma 6, del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461 in ipotesi di ingresso ed uscita di strumenti finanziari dal patrimonio del trust

Nel paragrafo 3.3.2 della Bozza di Circolare si legge che “*l’atto di costituzione dei beni in un trust*” è “*una donazione definibile “a formazione progressiva” in cui il disponente provvederà ad arricchire i beneficiari per mezzo del programma negoziale attuato tramite il trustee*”.

In proposito, a nostro avviso, sarebbe utile chiarire se, nell’ipotesi di attribuzione in favore dei beneficiari di strumenti finanziari detenuti dal trust nell’ambito di un rapporto amministrato di cui all’art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, possa trovare applicazione il comma 6 della disposizione da ultimo menzionata, che esclude il realizzo di plusvalenze (o minusvalenze) in caso di trasferimento a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza a seguito di donazione.

Inoltre, sarebbe altresì opportuno specificare se la medesima disposizione di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 461/1997 possa trovare applicazione anche in sede di dotazione patrimoniale del trust, nell'ipotesi in cui oggetto del conferimento fossero titoli detenuti dal disponente nell'ambito di un rapporto amministrato.

Paragrafo 3.3: “Attribuzioni” ai fini delle imposte indirette

Osservazioni in merito alla determinazione della base imponibile rilevante ai fini dell'imposta di donazione

Nel paragrafo 3.3.1. della Bozza di Circolare si afferma che *“L'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta in seguito ai trasferimenti ai beneficiari del patrimonio vincolato in trust (comprendente, oltre alla dotazione patrimoniale iniziale, tutti gli eventuali successivi conferimenti effettuati dal disponente -o da terzi- a favore del trust ai sensi dell'articolo 2, comma 47, del decreto legge n. 262 del 2006 e delle disposizioni del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)”*.

A tale riguardo, si è dell'avviso che sarebbe opportuno fornire chiarimenti in merito all'interazione tra il passaggio sopra riportato e il successivo passaggio – recato dal medesimo paragrafo 3.3.1 – in cui si afferma, invece, che *“... il valore dei beni dovrà essere determinato in base alle specifiche disposizioni ..., a seconda del tipo di bene trasferito, con riferimento alla data dell'atto con il quale viene effettuato il trasferimento”*.

Più in particolare, sarebbe utile chiarire se, ai fini dell'imposta di donazione, la base imponibile sia costituita unicamente dal valore dei beni determinato al momento della dotazione iniziale (e dei conferimenti successivi), o se occorra riferirsi – in tutto o in parte (ad esempio, nel limite della dotazione iniziale) – al loro valore determinato al momento dell'effettivo trasferimento in favore dei beneficiari.

Da ultimo, a nostro avviso, sarebbe utile chiarire le modalità con cui deve essere determinata la base imponibile dell'imposta di successione nell'ipotesi in cui, come normalmente accade, durante il periodo di gestione effettuata dal trustee, siano intervenute variazioni di tipo sia qualitativo sia quantitativo nel patrimonio del trust, tali per cui i beni ed i diritti esistenti all'atto della dotazione iniziale (ovvero a seguito di successivi trasferimenti in suo favore da parte del disponente o di terzi) differiscano, per valore e per composizione, rispetto a quelli esistenti alla data del loro trasferimento in favore dei beneficiari.

Paragrafo n. 3.3: “Attribuzioni” ai fini delle imposte indirette

Osservazioni sulla decorrenza del superamento delle indicazioni contenute nei precedenti documenti di prassi

Nel paragrafo 3.3. della Bozza di Circolare – oltre che in Premessa – si afferma che, a seguito del recepimento della posizione espressa dalla Corte di Cassazione, in base al quale, ai fini dell’applicazione delle imposte indirette, occorre avere riguardo all’effettivo incremento patrimoniale dei beneficiari – e non all’atto dispositivo, con cui il disponente vincola i beni in trust – l’Amministrazione finanziaria è giunta a superare le indicazioni sul punto contenute nei precedenti documenti di prassi.

A tale riguardo, sarebbe utile precisare se la nuova impostazione adottata dall’Agenzia delle Entrate trova applicazione unicamente in relazione ai:

- a) trust istituiti in data successiva alla definitiva formalizzazione dei chiarimenti contenuti, sul punto, nella Bozza di Circolare; e/o
- b) trust istituiti in data anteriore alla definitiva formalizzazione di cui al punto a) che precede, nell’ipotesi in cui l’atto istitutivo del trust non avesse, in ogni caso, scontato l’imposta di successione o di donazione.

Inoltre, al fine di prevenire incertezze interpretative sul punto, sarebbe opportuno chiarire se, in relazione ai trust istituiti in data anteriore alla definitiva formalizzazione di cui al precedente punto a) e con riferimento ai quali l’atto di dotazione del trust avesse, invece, scontato l’imposta di successione o di donazione sulla base delle indicazioni recate dai predetti documenti di prassi precedenti, si possa continuare a seguire l’impostazione adottata in precedenza dall’Amministrazione finanziaria, con conseguente non imponibilità dei futuri trasferimenti in favore dei beneficiari.

Paragrafo n. 3.3: “Attribuzioni” ai fini delle imposte indirette

Osservazioni in relazione alla non imponibilità ai fini dell’imposta di donazione delle somme relative a redditi prodotti da trust non a “fiscalità privilegiata” attribuite ai beneficiari

Nel paragrafo 2.2 della Bozza di Circolare si afferma che “*Nel caso di trust opachi residenti nel territorio dello Stato, l’imposizione dei redditi da questi prodotti avviene una sola volta ed esclusivamente nei confronti dei trust. Infatti, i redditi prodotti dai trust opachi sono assoggettati ad IRES direttamente ed esclusivamente nei confronti del trust*”.

A tale riguardo, si suggerisce di chiarire che le somme relative ai redditi prodotti dai trust sopra menzionati non sono soggette ad imposizione, ai fini del tributo donativo, in sede di distribuzione/attribuzione da parte del trustee.

Paragrafo n. 3.3.1: Trust residenti

Osservazioni sulle modalità di tassazione delle attribuzioni/distribuzioni effettuate in favore dei beneficiari

A nostro avviso sarebbe utile chiarire le modalità con cui assoggettare a tassazione, ai fini del tributo donativo, i trasferimenti effettuati in favore dei beneficiari che si realizzano in mancanza di un atto da registrare in termine fisso, ovvero da portare volontariamente a registrazione (si pensi, ad esempio, ad un erogazione di denaro posta in essere dal trustee tramite bonifico bancario su di un conto corrente intestato al beneficiario), anche in considerazione del fatto che nel paragrafo 3.2.2 della Bozza di Circolare si afferma che “*l’atto di costituzione dei beni in un trust*” è “*una donazione definibile “a formazione progressiva” in cui il disponente provvederà ad arricchire i beneficiari per mezzo del programma negoziale attuato tramite il trustee*”.

Parimenti, sarebbe opportuno chiarire le modalità con cui assoggettare a tassazione, ai fini dell’imposta di donazione, gli impieghi del patrimonio del trust effettuati dal trustee nei confronti di terzi nell’esclusivo interesse dei beneficiari, quali, ad esempio, il sostenimento di spese di istruzione o di spese sanitarie e l’estinzione di debiti contratti dai beneficiari.

Paragrafo n. 3.3.2: Trust non residenti

Osservazioni in merito al momento in cui deve essere valutata la sussistenza del requisito della territorialità dell’imposta di donazione

Nel paragrafo 3.3.2 della Bozza di Circolare si afferma che “*... in applicazione dell’art. 2 del decreto legislativo n. 346 del 1990, nel caso in cui il disponente del trust sia residente in Italia, agli atti di attribuzione di patrimonio sarà applicabile l’imposta proporzionale sulle successioni e donazioni, anche se i beni patrimoniali trasferiti siano esistenti all’estero. Nel caso in cui il disponente non risieda in Italia, la predetta imposta sulle attribuzioni dei beni patrimoniali sarà applicata limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nel territorio dello Stato*”

A tale riguardo, in relazione ai trust non residenti, sarebbe opportuno precisare come si coordina il passaggio sopra riportato con quello – contenuto nel medesimo paragrafo 3.3.2 –

in base al quale *“l’atto di costituzione dei beni in un trust, formato all’estero”* deve essere *“assoggettato a registrazione in termine fisso, trattandosi di una donazione definibile “a formazione progressiva” in cui il disponente provvederà ad arricchire i beneficiari per mezzo del programma negoziale attuato tramite il trustee”*.

Più in particolare, al fine di prevenire incertezze interpretative sul punto, sarebbe utile precisare se, in relazione ai trust non residenti, il momento in cui è necessario verificare la sussistenza del requisito di territorialità del tributo donativo è quello dell’apporto dei beni nel trust da parte del disponente, ovvero quello dell’attribuzione dei beni in favore dei beneficiari, soluzione, quest’ultima che parrebbe confermata in altri passaggi della Bozza di Circolare, in cui la valutazione degli elementi qualificanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione è differita al momento del trasferimento dei beni e dei diritti in favore dei beneficiari. È il caso del paragrafo 3.3.1 in cui si afferma che:

- *“L’eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni sarà valutata al momento dell’atto di attribuzione dei beni sulla base della presenza dei relativi presupposti⁸”; e*
- *“... il valore dei beni dovrà essere determinato in base alle specifiche disposizioni ..., a seconda del tipo di bene trasferito, con riferimento alla data dell’atto con il quale viene effettuato il trasferimento”*.

Paragrafo n. 3.3.2: Trust non residenti

Osservazioni in merito agli obblighi di registrazione dell’atto di costituzione dei trust non residenti

La Bozza di Circolare afferma che un’*“Altra ipotesi in cui è previsto l’obbligo di registrazione per gli atti formati all’estero è data dal comma 1-bis dell’art. 55 del decreto legislativo n. 346 del 1990 che dispone la registrazione in termine fisso per «gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato» ... Pertanto (...) l’atto di costituzione dei beni in trust, formato all’estero”* va *“assoggettato a registrazione in termine fisso, trattandosi di una donazione definibile “a formazione progressiva” in cui il disponente provvederà ad arricchire i beneficiari per mezzo del programma negoziale attuato tramite il trustee”*.

⁸ A titolo di esempio, l’agevolazione disposta dall’articolo 3, comma 4-ter del D.Lgs. n. 346 del 1990.

A tale riguardo, sarebbe opportuno fornire chiarimenti in merito all'interazione tra il passaggio sopra riportato e la regola di territorialità dell'imposta di donazione sancita dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 346/1990, ai sensi del quale il tributo donativo è dovuto unicamente, se al momento della donazione, il donante è residente nello Stato ovvero, nel caso in cui il donante sia non residente in Italia, quando i beni sono esistenti nel territorio dello Stato (come recentemente ribadito altresì dalla stessa Agenzia delle Entrate nella Risposta all'istanza di interpello n. 310 del 24 luglio 2019).

Paragrafo n. 4.2: Obblighi di monitoraggio per i beneficiari

Osservazioni

Con specifico riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale per i beneficiari di trust esteri, la Bozza di Circolare precisa che a tali fini:

- è sufficiente che i beneficiari *“siano individuati o facilmente individuabili”*;
- *“qualora nell'atto di trust opaco estero o da altra documentazione risultino perfettamente individuati i beneficiari dello stesso o facilmente individuabili (ad esempio i discendenti in linea retta del disponente), questi ultimi se residenti in Italia sono soggetti all'obbligo di compilazione del quadro RW”*;
- *“qualora il beneficiario residente di un trust opaco sia destinatario di una distribuzione da parte del medesimo, tale circostanza porta a presumere la conoscenza da parte del beneficiario stesso della sua posizione nei confronti del trust”*;
- *“il trustee è tenuto ad individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all'estero dal trust e comunicare agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW”*.

Si suggerisce di riconsiderare tale posizione espressa nella Bozza di Circolare in quanto le disposizioni normative di cui all'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2007 paiono riferirsi, a nostro avviso, esclusivamente alle sole *“person[e] giuridic[he] privat[e], di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361”*, e, quindi a soggetti diversi da un trust.

Laddove si ritenesse di confermare l'applicazione del citato art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2007 anche ai trust, con conseguenti obblighi di monitoraggio fiscale in capo ai beneficiari *“individuati o facilmente individuabili”*, si suggerisce di circoscrivere l'ambito applicativo di tali chiarimenti ai soli beneficiari appartenenti a classi (o categorie) *“chiuse”*, in considerazione del fatto che, a nostro avviso, non apparirebbe coerente e proporzionale alle

finalità delle disposizioni in tema di monitoraggio fiscale l'attribuzione generalizzata degli obblighi di monitoraggio a soggetti che godono di una mera aspettativa di diventare titolari di un *interest* e, come tali:

- i) non parrebbero essere parti dell'atto di *trust*, e
- ii) potrebbero, alla luce delle disposizioni dell'atto istitutivo, della legge regolatrice e della giurisprudenza estera di riferimento, non avere alcun diritto di informazione (e, specularmente per il trustee, alcun dovere di informazione) in relazione al trust.

Laddove si ritenesse di confermare l'applicazione della disciplina del monitoraggio fiscale in capo ai semplici beneficiari "*individuati o facilmente individuabili*" sarebbe opportuno fornire chiarimenti in merito all'interazione tra tale posizione interpretativa e:

- l'attuale Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (Prot. 2013/151663), attuativo delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale che pare imporre gli obblighi di compilazione del Quadro RW solo in caso di "*trust trasparente*";
- la circolare 10 febbraio 2021, n. 2/E, ove l'Agenzia delle entrate - nell'ambito dei chiarimenti resi relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione di cui al D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 100 (recepimento della Direttiva "DAC 6") - ha precisato, in tema di titolarità effettiva di un trust, che "*per beneficiari del trust si intendono [solo, N.d.A.] coloro che al momento dell'apertura del conto sono titolari di diritti verso il trustee*".

Paragrafo n. 4.2: Obblighi di monitoraggio dei titolari di poteri di rappresentanza, direzione e amministrazione

Osservazioni

La Bozza di Circolare precisa che sono esonerati dagli obblighi di monitoraggio fiscale il trustee, il disponente e il guardiano, sulla base della considerazione che "*[n]on sarebbe, infatti, proporzionale alle finalità delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale una generalizzata estensione dell'obbligo di compilazione del quadro RW al trustee, al disponente ed al guardiano, in particolar modo nei casi in cui l'obbligo di monitoraggio sussiste, già, in capo al trust o al beneficiario titolare effettivo*".

Al fine di prevenire incertezze interpretative, sarebbe opportuno chiarire come ci si debba comportare, da un punto di vista pratico, nei casi diversi da quelli sopra rappresentati,

ovverosia laddove l'obbligo di monitoraggio non sussista in capo al trust o al beneficiario titolare effettivo.

* * *

Ringraziandovi per l'occasione di confronto concessa, restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario in merito a quanto sopra esposto. Eventuali richieste potranno essere inoltrate al seguente indirizzo e-mail: studio@frmtax.it.

Cordiali saluti.



Francesco Facchini



Luca Rossi



Riccardo Michelutti